

PASSUELLO

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE AI
CLIENTI DOMESTICI, CONDOMINI AD USO
DOMESTICO E ALTRI USI

PASSUELLO FARTELLI SRL
Via Stazione 12
32042 Calalzo di Cadore (BL)
Telefono 0435 500500
e-mail: info@passuellofratelli.it

Art. 1 - Definizioni e normativa di riferimento

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del Contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;

Cliente o Cliente finale: è la persona fisica che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;

Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura (Art. 23 del TIMOE);

Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all'articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;

Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

Coefficiente C: è il coefficiente che converte il consumo misurato dal contatore, espresso in metri cubi, nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli standard metri cubi;

Contratto: è il Contratto di fornitura di energia elettrica regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura;

Costi determinati dall'ARERA: comprendono tutte quelle voci applicate in fattura e addebitate al Cliente che sono indipendenti dal consumo rilevato dal contatore del Cliente stesso;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:

- a) modulistica per la conclusione della Richiesta di Fornitura;
- b) Condizioni tecniche economiche;
- c) informazioni preliminari alla conclusione del Contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale;
- d) nota informativa per il Cliente finale;
- e) scheda di confrontabilità;
- f) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;

- g) modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;
- h) informativa sul trattamento per i dati personali;
- i) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del Contratto.

Fattura: è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto della disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto;

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

Fornitore di ultima istanza (FUI): si tratta di fornitori individuati per garantire l'erogazione del gas naturale ai clienti finali che risultano sprovvisti di fornitore;

Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica prelevato presso il Punto di fornitura;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica;

Offerta commerciale dedicata: proposta economica contenente una promozione relativa alla voce "spesa per l'energia elettrica e/o gas naturale";

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

Pfor: è la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Distributore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Distributore può derogare dall'installazione del limitatore di potenza;

Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;

Potere calorifico superiore (PCS): è la quantità di calore generata dalla combustione completa di una certa quantità di gas, esprimibile in termini di massa o volume; il PCS dunque calcola il calore che il metano riesce a produrre;

Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica;

RQDG: riguarda la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2020/2025;

Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;

Servizio di default: è il servizio dedicato a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, almeno fino a quando il Punto di prelievo non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore;

Servizi di ultima istanza: sono i servizi erogati dal Fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI;

Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestatato, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni;

Spese per l'energia elettrica e/o gas naturale: comprendono tutti gli importi fatturati dal Fornitore e dipendenti dal consumo rilevato dal contatore del Cliente finale;

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (a titolo di esempio: documenti su carta e messaggi di posta elettronica);

Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;

Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;

TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019;

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica;

TIQE: è il Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali;

Ogni riferimento, contenuto nelle presenti Condizioni Generali, a norme di carattere legislativo o regolamentare, include tutte le successive modifiche e integrazioni delle stesse. Inoltre, tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

Art. 2 - Oggetto

- 2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni Generali di Fornitura.
- 2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.
- 2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente il servizio di salvaguardia e/o di *default* che in precedenza serviva il Cliente.
- 2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 7.
- 2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica e/o gas naturale messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica e/o gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
- 2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica e/o gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Art. 3 – Conclusione del contratto

- 3.1 Il Contratto si conclude per adesione quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla sua proposta commerciale, secondo quanto contenuto nel documento denominato Richiesta di Fornitura, nelle Condizioni Generali di Fornitura e nelle Condizioni tecniche economiche (CTE).
- 3.2 L'efficacia del Contratto è condizionata ad una verifica da parte del Fornitore, da svolgersi entro 45 giorni dalla data di conclusione del Contratto, basata sui seguenti parametri:
 - a) informazioni fruibili dal Sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto d'identità (SCIPAFI);
 - b) informazioni fruibili dal Sistema di informazioni creditizie (SIC);
 - c) morosità e precedenti esperienze di pagamento nei confronti del Fornitore; morosità relative a diversi contratti intestati allo stesso Cliente, stipulati anche con terzi. Inoltre, qualora vi fossero morosità pregresse sul punto di fornitura, Passuello Fratelli Srl, a tutela del proprio credito, potrà effettuare ulteriori verifiche, anche consultando database propri o pubblici, al fine di rilevare eventuali relazioni tra cliente richiedente e precedenti intestatari e per approfondire i vari avvicendamenti sul punto di fornitura. A seguito di queste verifiche, Passuello Fratelli Srl potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di fornitura, fornendo

adeguata comunicazione al cliente. In ogni caso, non verrà richiesto il pagamento della morosità pregressa riferita a precedenti intestatari se diversi dal richiedente;

d) informazioni fruibili dalla Camera di Commercio quali presenza di protesti, pregiudizievoli, azioni o procedimenti per la messa in liquidazione, interruzione o sospensione dell'attività produttiva e qualsiasi altra informazione in essa registrata;

e) informazioni fruibili da banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas;

f) capacità economica finanziaria ed esposizione creditizia verso il Fornitore;

Decorso il termine di cui sopra, in assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace.

3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.

3.4 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente fuori dei locali commerciali o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d'accordo, può inviare una lettera o chiamata di conferma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi Contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura.

3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

3.6 Nei casi diversi dal cambio di Fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il Cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

Art. 4 – Procura a recedere

4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del medesimo, conferisce mandato con rappresentanza a Passuello Fratelli Srl perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal Contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

4.2 Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

4.3 Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.3, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

Art. 5 – Diritto di ripensamento

- 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:
- a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto tramite mail all'indirizzo di posta elettronica info@passuellofratelli.it;
 - b) mediante invio del Modulo di ripensamento, scaricabile dal sito web www.passuellofratelli.it, all'indirizzo di posta elettronica info@passuellofratelli.it;
 - c) effettuando una telefonata ai numeri di riferimento reperibili sul sito web www.passuellofratelli.it, attraverso la quale il Cliente esprime la sua volontà di recedere.
- In ogni caso, il Fornitore è tenuto a comunicare senza indugio al Cliente la conferma di ricevimento, su un Supporto durevole, del recesso esercitato.
- 5.2 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente.
- 5.3 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.
- 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente la perdita del diritto di ripensamento.
- 5.5 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
- 5.6 Le Parti prendono atto che:
- a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
 - b) se il Cliente esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario sarà attivato il Servizio di maggior tutela.

5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

Art. 6 – Revoca della richiesta di switching

6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di *switching* in base alle seguenti informazioni:

a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;

b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;

c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizio di maggior tutela;

d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;

e) le date delle eventuali richieste di *switching*, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;

6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di *switching* entro l'ultima data utile.

6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di *switching*, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.

6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

6.5 Qualora, a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura, il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti, per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale, con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

a) ritirare la richiesta di *switching* per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;

b) confermare la richiesta di *switching*, rivalendosi sul Cliente finale.

Art. 7 – Conclusione dei contratti con il Distributore

- 7.1 Ai fini dell'Articolo 2 e sulla base di quanto previsto dalla regolazione vigente, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna, nonché, per quanto riguarda il punto di prelievo di gas naturale, l'accesso al servizio di distribuzione.
- 7.2 Il Fornitore si serve di uno o più soggetti terzi per la conclusione del contratto per il servizio di distribuzione. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto per il servizio di distribuzione e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza.
- 7.3 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
- 7.4 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Art. 8 – Attivazione della fornitura

- 8.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nel modulo denominato "Richiesta di fornitura".
- 8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.
- 8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

Art. 9 – Durata del Contratto, rinnovo e recesso

- 9.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.
- 9.2 Le condizioni economiche contenute nel modulo allegato delle Condizioni Tecniche Economiche (CTE), per ciascun punto di fornitura, possono essere modificate dal Fornitore. In tal caso, lo stesso provvederà a darne comunicazione al Cliente, eventualmente anche con nota in fattura, con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza delle condizioni vigenti. Il Cliente che non voglia accettare le nuove condizioni economiche ha facoltà di recedere dal Contratto, secondo quanto stabilito al comma 9.4. A tal proposito, in attesa del completamento delle operazioni di acquisizione del punto di prelievo o di ritardo nello stesso da parte del nuovo Fornitore, al Cliente verranno applicate le nuove condizioni economiche. Per converso, in assenza di recesso, quest'ultime si considerano accettate dal Cliente.
- 9.3 In alternativa a quanto previsto al comma 9.2. al Cliente può essere proposta un'offerta commerciale dedicata, le cui condizioni economiche sono rimesse nello specifico modulo di offerta.

- 9.4 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.
- 9.5 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.
- 9.6 Nel caso sussista una condizione di morosità del Cliente al momento del recesso, l'esercizio della facoltà di cui al comma 9.5, produrrà gli effetti dell'art. 1458 c.c.
- 9.7 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dalla quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
- 9.8 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore, ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto dandone comunicazione tramite mail all'indirizzo di posta elettronica info@passuellofratelli.it
- 9.9 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o negli l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.
- 9.10 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione, salvo quanto previsto dal comma 12.9 in caso di morosità. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

Art. 10 – Fatturazione e pagamenti

Disposizioni generali

- 10.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica e/o gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati, ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, con l'ordine indicato al comma 10.9.
- 10.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura ai recapiti riportati in fattura e in base alle scadenze, utili ai fini della fatturazione, sotto riportate:

Lettura contatore	Spedizione fattura
31 gennaio	Febbraio
28 febbraio	Marzo
31 marzo	Aprile
30 giugno	Luglio
30 settembre	Ottobre
30 novembre	Dicembre
31 dicembre	Gennaio

In caso di voltura l'autolettura dovrà essere comunicata entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di decorrenza della stessa; la lettura sarà ricondotta alla data effettiva di attivazione del Contratto.

- 10.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0 e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita tramite mail all'indirizzo di posta elettronica info@passuellofratelli.it.
- 10.4 Passuello Fratelli Srl invierà ai propri Clienti le fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, così come previsto dalla normativa vigente. A tal fine, è onere del Cliente comunicare il proprio codice SDI, qualora ne sia provvisto.
- 10.5 Il Fornitore invierà in aggiunta la cosiddetta "fattura di cortesia", ossia il documento non fiscale che contenente i costi, i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente. L'invio della stessa potrà essere telematico, se il Cliente ha fornito un indirizzo mail presso il quale inviarla, o cartaceo, nel caso in cui il Cliente ne sia sprovvisto o non lo voglia utilizzare per l'invio della fattura. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.
- 10.6 Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa. Le modalità di pagamento disponibili al Cliente sono le seguenti:
- a) Bonifico bancario;
 - b) Pagamento direttamente in ufficio tramite Pos o contanti;
 - c) Bollettino postale;
 - d) Addebito diretto sul conto corrente;
 - e) On line attraverso carta di credito, emessa dai seguenti circuiti: Visa e Mastercard.
- In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
- 10.7 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente il Servizio di salvaguardia, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.
- 10.8 Nel caso in cui il Cliente sia beneficiario di riduzioni su oneri fiscali di qualunque genere, lo stesso dovrà presentare a Passuello Fratelli Srl la documentazione necessaria a provare il diritto al beneficio; a tal fine, il Cliente assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle sue dichiarazioni e/o omissioni, così come previsto dalla normativa fiscale vigente.

- 10.9 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
- i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
 - le autoletture comunicate dal Cliente secondo le modalità di cui al comma 10.2;
 - i dati di misura stimati, calcolati sulla base delle letture e fatture riferite allo stesso periodo dell'anno precedente o dei dati che ha comunicato il Distributore sul tipo di consumo e il valore annuo previsto
- 10.10 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

Fatturazione di periodo

- 10.11 La fattura di periodo è emessa, per quanto riguarda l'energia elettrica, con la seguente frequenza:

Tipologia Cliente	Periodicità fattura
Clienti domestici	Bimestrale
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Mensile/Trimestrale
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW	Bimestrale/Trimestrale

La fattura di periodo per l'utenza di gas naturale, invece, è emessa con frequenza mensile durante i mesi invernali, trimestrale durante i mesi primaverili-estivi e bimestrale in autunno. La suddivisione è meglio spiegata nella tabella sottostante:

Periodo di fatturazione	Frequenza fatturazione
Dicembre, gennaio, febbraio e marzo	Mensile
Aprile – maggio – giugno	Trimestrale
Luglio – agosto – settembre	Trimestrale
Ottobre – novembre	Bimestrale

- 10.12 Il Fornitore informa il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze con modalità telefonica.
- 10.13 In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, ivi inclusi gli *smart meter*, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro.

Fatturazione di chiusura

- 10.14 La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.
- 10.15 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione del Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da *switching*, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

Art. 11 – Rateizzazione

- 11.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, nei seguenti casi:
- i.)** qualora la fattura contenga dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore, per i clienti domestici, al 150 % (centocinquanta) e per i clienti non domestici, al 250 % (duecentocinquanta) dell'addebito medio delle fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi;
 - ii.)** qualora la fattura contenga ricalcoli il cui importo sia superiore, per i clienti domestici, al 150 % (centocinquanta) e per i clienti non domestici, al 250 % (duecentocinquanta) dell'addebito medio delle fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi;
 - iii.)** qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
 - iv.)** negli altri casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere;
- 11.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura, mediante comunicazione ai recapiti indicati in fattura.
- 11.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
- nei casi di cui ai punti **i.**, **ii.** e **iii.** le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
 - nei casi di cui al punto **iv.** le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
 - le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
 - è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
 - le somme oggetto di rateizzazione, nei casi sopra elencati, sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor-rates.eu, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.
- 11.4 È fatta salva, da parte del Fornitore, la possibilità di concedere una rateizzazione degli importi dovuti nel caso in cui il Cliente si trovi in una condizione di difficoltà economica e non riesca a far fronte, in un'unica soluzione, al pagamento delle fatture. In tal caso, le Parti provvederanno alla stipula di un accordo, denominato Piano di rientro, all'interno del quale le stesse stabiliranno le modalità e le relative tempistiche di rateizzazione. Tuttavia, resta ferma

la facoltà del Fornitore di costituire in mora il Cliente che non rispetti le modalità o le tempistiche di quanto statuito nel Piano di rientro.

- 11.5 Qualora il Cliente concluda un Contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.
- 11.6 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 (dodici) mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.
- 11.7 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
- a) la prima rata non può essere superiore al trenta per cento del debito di cui alla costituzione in mora;
 - b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;
 - c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro;
 - d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.
- 11.8 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 11.6, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.
- 11.9 Nel caso in cui venga emessa una nota di credito, recante importi da restituire a vario titolo al Cliente e non vi siano fatture precedenti non pagate, rispetto alle quali sarebbe prevista una compensazione, il rimborso verrà corrisposto al Cliente secondo le seguenti modalità:
- a) tramite domiciliazione bancaria alla scadenza della nota di credito direttamente sul conto corrente;
 - b) in mancanza di domiciliazione bancaria, tramite bonifico sul conto corrente del Cliente;
- Le modalità sopra elencate valgono anche nel caso in cui la fornitura sia cessata.

Art. 12 – Inadempimento del Cliente

- 12.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
- 12.2 L'intervento di sospensione della fornitura, ovvero la richiesta da parte del Fornitore alla Distribuzione di provvedere alla sospensione del punto di prelievo del Cliente moroso, nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

- 12.3 Il termine di sospensione della fornitura di energia elettrica, che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 12.2; non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari in tutti i casi in cui il Cliente disponga di un misuratore diverso da quello di cui al comma 12.2.
- 12.4 Il termine di sospensione della fornitura di gas naturale, invece, non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.
- 12.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
- 12.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.
- 12.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 10 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA.
- 12.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 24 relativo alle comunicazioni.
- 12.9 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di richiesta di risoluzione contrattuale.
- 12.10 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
- 12.11 Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE (energia elettrica) e ai sensi dell'art. 13 del TIMG (gas naturale). La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela (energia elettrica) e del Servizio di default (gas naturale).
- 12.12 Nel caso di cui al precedente comma 12.11, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:
- a) copia delle fatture non pagate;
 - b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale;
 - c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente;
 - d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell'ultima fattura pagata;
 - e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.

- 12.13 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura.
- 12.14 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile (così come definito all'art. 23 del TIMOE), il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela attivato dal SII.
- 12.15 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
 - i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - ii. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.
- 12.16 Nei casi di cui al comma 12.15 al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
- 12.17 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Art. 13 – Prestazioni di competenza del Distributore

- 13.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE (energia elettrica) comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE; nonché, per quanto riguarda il gas naturale, le prestazioni indicate nel RQDG comprendenti: la verifica e/o lo spostamento del gruppo di misura, subentri, voltture e ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG.
- 13.2 I costi delle prestazioni sopra elencate, dei quali è possibile prendere visione mediante consultazione del sito dell'ARERA, sono a carico del Cliente. A tal fine, il Fornitore si riserva di addebitare gli stessi direttamente in fattura.
- 13.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica

degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

Art. 14 – Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche

- 14.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica.
- 14.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
- 14.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso di lui e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 15 – Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura (articolo specifico per l'energia elettrica)

- 15.1 Nel caso in cui si verificano irregolarità e/o anomalie agli apparecchi del Cliente, la Distribuzione deve avere la possibilità di accedere ai locali di proprietà del Cliente stesso per compiere le verifiche necessarie.
- 15.2 Qualora il contatore registri un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi, che superi i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), il Fornitore, sulla base della ricostruzione degli stessi compiuta dalla Distribuzione, procede alla loro fatturazione e alla determinazione dell'eventuale conguaglio.
- 15.3 La Distribuzione ricostruirà i consumi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se determinabile con certezza, e il momento in cui si è provveduto alla sostituzione o riparazione del medesimo. Nel caso in cui il momento del guasto o della rottura non fosse individuabile con certezza, la Distribuzione provvederà alla ricostruzione dei consumi per un periodo non superiore a quello fissato dai provvedimenti vigenti, ossia pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di esecuzione della verifica.
- 15.4 I consumi verranno calcolati con riferimento all'irregolarità e /o anomalia di misurazione accertata in sede di verifica, eventualmente corretta sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura del Distributore, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai consumi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli utilizzati come riferimento nella ricostruzione operata dal medesimo Distributore.

- 15.5 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi verrà riportato in fattura dal Fornitore. Il Cliente che intenda contestare la ricostruzione dei consumi riportati in fattura dal Fornitore, può presentare reclamo secondo le modalità indicate al comma 18.1. Sarà premura del Fornitore inviare una comunicazione alla Distribuzione, inviata tramite PEC, contenente delucidazioni in merito alla ricostruzione stessa.
- 15.6 Si ricorda che in caso di rifiuto alla sostituzione, il Fornitore ed il Distributore saranno esonerati da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Fornitore e del Distributore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

Art. 16 - Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura (articolo specifico per il gas naturale)

- 16.1 Qualora il Cliente sospetti un mal funzionamento del gruppo di misura e volesse verificarne le cause, deve presentare una richiesta di verifica al proprio Fornitore, secondo le seguenti modalità: tramite mail all'indirizzo info@passuellofratelli.it o effettuando una telefonata ai recapiti telefonici riportati sul sito www.passuellofratelli.it o in fattura. La verifica del gruppo di misura può avere dei costi, previsti dalla Distribuzione, che il Fornitore comunicherà al Cliente finale. In caso di accettazione dei medesimi, il Fornitore deve darne conferma alla Distribuzione entro 2 (due) giorni lavorativi. Resta ferma la facoltà del Cliente di rifiutare la prestazione.
- 16.2 Una volta ricevuta la richiesta da parte del Fornitore, la Distribuzione effettua la verifica del contatore e mette a disposizione del medesimo il relativo resoconto entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui, per responsabilità della Distribuzione, la verifica non venga effettuata entro il termine stabilito, al Cliente dev'essere corrisposto un indennizzo, secondo quanto previsto dagli artt. 46, 56 Tab. E e 59 Tab. L e 61 dell'Atto 574/2013/R/gas. In caso di mancato versamento dell'indennizzo entro 6 (sei) mesi dalla data di effettiva esecuzione della prestazione, la Distribuzione è tenuta ad un indennizzo triplicato. L'indennizzo deve in ogni caso essere erogato entro 7 mesi.
- 16.3 La verifica del contatore viene eseguita presso il Cliente finale. In tal caso, se si accertino errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o il tipo di guasto o rottura non consenta la determinazione dell'errore, la Distribuzione provvede a sostituire il misuratore e redige un verbale di sostituzione indicando:
- la data
 - il PDR
 - la classe del misuratore rimosso
 - la matricola
 - l'anno di fabbricazione
 - la lettura finale
 - i dati del nuovo misuratore
 - l'eventuale presenza del cliente finale attestata dalla firma dello stesso.

Il verbale deve essere conservato per 5 anni e ne viene fornita copia al Fornitore e al Cliente finale.

16.4 Se il momento del guasto è determinabile con certezza, la ricostruzione dei consumi deve prendere in considerazione il periodo compreso tra il momento del guasto e la data della verifica.

Se il momento del guasto non è determinabile, il periodo di ricostruzione sarà compreso tra il momento della verifica e l'ultima lettura validata e non contestata dall'utente. In ogni caso non potrà essere superiore ai 5 anni solari precedenti. Il calcolo dei consumi viene comunque effettuato in base a criteri definiti dalla normativa vigente che tengono conto della percentuale di errore riscontrato, del consumo storico del Cliente, dei profili di prelievo o di altri elementi giustificativi del consumo, a seconda del tipo di guasto.

16.5 Una volta ricevuti, tramite il proprio Fornitore, il resoconto della verifica e la documentazione relativa alla metodologia utilizzata per la ricostruzione, il Cliente può inviare reclamo, relativo alla ricostruzione dei consumi, al Fornitore stesso, il quale lo trasmetterà alla Distribuzione tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. In seguito all'invio della richiesta di reclamo, resta ferma l'impossibilità per il Fornitore di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, almeno fino al ricevimento di un riscontro da parte della Distribuzione.

Art. 17 – Forza maggiore

17.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

17.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

17.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

Art. 18 – Responsabilità

18.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

18.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

18.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.

- 18.4 Al Cliente sono rimesse la conservazione e l'integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, di conseguenza lo stesso si obbliga a tenere indenne a manlevare il Fornitore per qualsiasi contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti dall'uso improprio dell'energia elettrica e/o gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa

- 19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
- a) ripetuto ritardo nel pagamento delle fatture;
 - b) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
 - c) trascorsi 20 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta.

Art. 20 – Reclami e richieste di informazioni

- 20.1 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile sul sito www.passuellofratelli.it.
- 20.2 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV - RQDG).
- 20.3 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà essere inviata ai recapiti riportati sul sito www.passuellofratelli.it o in fattura e contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (se energia elettrica o gas naturale); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD o PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

Art. 21 – Assicurazione clienti finali gas

- 21.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi:
- a) i Clienti finali dotati di un Misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in fattura);
 - b) i consumatori di gas naturale per autotrazione.
- 21.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

Art. 22 – Integrazione del Contratto

- 22.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente.
- 22.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore provvede a darne tempestiva comunicazione al Cliente, il quale ha comunque facoltà di recedere dal Contratto.

Art. 23 – Cessione del contratto

- 23.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell'esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c.
- 23.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Art. 24 – Comunicazioni

- 24.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate tramite mail all'indirizzo di posta elettronica info@passuellofratelli.it o telefonicamente ai recapiti riportati in fattura.
- 24.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
- 24.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

Art. 25 – Legge applicabile e foro competente

- 25.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

Art. 26 – Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

- 26.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>).
- 26.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Art. 27 – Dati personali

27.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.